

Parte Prima **Falso nummario e in sigilli**

Capitolo I

Le falsità in monete e nelle carte di pubblico credito

Sommario

1. Gli oggetti materiali del falso nummario. – 2. Le condotte tipiche. – 2.1. Le condotte di falsificazione: la contraffazione e l'alterazione (artt. 453, 454, 458 c.p.) – 2.2. Il problema del falso c.d. “*grossolano*”. – 2.3. Le condotte assimilate alla falsificazione (artt. 453, 454, 455, 458 c.p.). – 2.4. La spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). – 3. L'elemento soggettivo: dolo generico e dolo specifico (artt. 453-457 c.p.). – 4. Le forme di manifestazione del reato: circostanze e concorso di norme. – 4.1. Le circostanze comuni e speciali (artt. 61 n. 7, 62 nn. 4 e 6, 456 c.p.). – 4.2. Il rapporto con il delitto di truffa. – 5. La punibilità degli atti preparatori (artt. 460 e 461 c.p.). – 5.1 Gli oggetti materiali: la carta filigranata, le filigrane e gli strumenti destinati alla falsificazione. – 5.2. Le condotte tipiche e l'elemento soggettivo. – 6. La causa di non punibilità dell'art. 463 c.p. – 7. La responsabilità degli enti (art. 25-bis d.lgs. n. 231/2001). – *Bibliografia*.

1. Gli oggetti materiali del falso nummario

Il c.d. “falso nummario” abbraccia diverse fattispecie incriminatrici (artt. 453-458 c.p.) che tutelano, all'interno dei reati contro la fede pubblica, la regolarità della circolazione monetaria.

Si tratta di reati di pericolo astratto, offensivi non solo degli interessi dello Stato e degli enti pubblici autorizzati all'emissione della moneta, ma anche dei privati che risultino danneggiati dall'uso e dalla spendita delle monete falsificate [v. **ANTOLISEI**, 85; **FIANDACA, MUSCO**, 548; in giurisprudenza, sulla natura di **reati pluri-offensivi** Cass., Sez. Un., 25.10.2007, Pasquini, in *Cass. pen.*, 2008, 1283; Trib. Napoli, 15.10.2004, *Guida dir.*, 2005, 3, 96; sulla natura di reati di pericolo, Cass., Sez. I, 20.7.1979, Maltese, in *Riv. pen.*, 1980, 87].

Gli oggetti materiali dei delitti incriminati agli artt. 453-458 c.p. sono **la moneta e le carte di pubblico credito**.

La **moneta** è un disco di metallo che può avere o meno un valore intrinseco (e, quindi, essere o meno conosciuta con metallo pregiato), ma che deve recare impressi

particolari segni o impronte mediante i quali lo Stato ne garantisce l'autenticità e la provenienza da istituti autorizzati a coniarla. Il valore nominale o convenzionale della moneta è rappresentato dal diritto di credito verso l'emittente che essa incorpora [v. NAPPI, 18; FAIS, 606].

Alla moneta nazionale sono equiparate le monete straniere, che ricevono la stessa tutela in virtù della *Convenzione per la repressione del falso nummario*, firmata a Ginevra il 29 aprile del 1929 e ratificata dall'Italia con il r.d. 20.6.1935 n. 1518.

Non tutte le monete, italiane o estere, rientrano nella previsione delle norme in esame: è necessario, infatti, che abbiano **corso legale**, nel senso che devono essere dichiarate dallo Stato *mezzi validi di pagamento con efficacia liberatoria* per il debitore [v. ANTOLISEI, 84]. La nozione di corso legale si esaurisce nei due requisiti – cumulativi – dell'obbligo di ricevere la moneta come mezzo di pagamento e della sua efficacia estintiva dell'obbligazione [v. CRISTIANI, 68; NAPPI, 18]. Sono pertanto esclusi dalla tutela penale tutti gli altri valori – siano essi idonei a svolgere, o di fatto svolgano, funzione di mezzo di pagamento – qualora non siano imposti dallo Stato come *mezzo di pagamento con efficacia liberatoria*.

La falsificazione, l'uso o la spendita di una moneta pregiata da collezione – priva cioè di corso legale, ma caratterizzata da un valore numismatico e di scambio che può essere anche ingente – non perfezionerà pertanto alcuna ipotesi di falso nummario, bensì i diversi delitti di truffa (art. 640 c.p.) o di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), sempre che ne sussistano tutti gli estremi oggettivi e soggettivi [v. CRISTIANI, 68].

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la moneta abbia corso legale solo quando lo Stato che la conia le attribuisca la specifica funzione di *mezzo di pagamento con efficacia liberatoria* e che questa qualifica permanga finché un atto autoritativo di diritto pubblico non ponga espressamente la moneta *fuori corso* [v. Trib. Milano, Sez. XI, 3.6.2002, in *Foro ambr.*, 2002, 320; Cass., Sez. V, 7.3.1989, Girardi, in *Cass. pen.*, 1990, 1734, in *Giust. pen.*, 1990, II, 237 e in *Riv. pen.*, 1990, 489; Cass., Sez. V, 20.11.1968, Vanini, in *Giust. pen.*, 1969, II, 514 e in *Cass. pen. mass.*, 1970, 235; Cass., Sez. III, 23.6.1965, Giordano e altro, in *Giust. pen.*, 1966, II, 351; Cass., Sez. III, 28.10.1964, Micosia, in *Giust. pen.*, 1965, II, 535]. Il problema si era posto principalmente per le monete auree come la sterlina – oro inglese o il dollaro – oro statunitense. La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il requisito del corso legale non viene meno con il semplice ritiro della moneta, ma permane almeno finché sia consentita la sua circolazione nei rapporti economici fra i privati e, quindi, sussista la possibilità che questa sia accettata come mezzo di pagamento; e questo anche quando, trattandosi di coniazione su metallo pregiato, il valore intrinseco della materia prima venga a superare il valore nominale della moneta che, a seguito dell'atto di ritiro, può essere anche venuto meno [v. Cass., Sez. V, 7.3.1989, Girardi, in *Cass. pen.*, 1990, 1734, in *Giust. pen.*, 1990, II, 237 e in *Riv. pen.*, 1990, 489; Cass., Sez. V, 20.11.1968, Vanini, in *Giust. pen.*, 1969, II, 514 e in *Cass. pen. mass.*, 1970, 235]. In particolare, in relazione alla sterlina d'oro la sua validità di corso legale è ancora oggi sancita dal *Coniage Act* del 1870 (ad oggi vigente) [NAPPI, 19; in giurisprudenza, Cass., Sez. III, 31.10.1957, Ostinelli, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 456, con nota di OLIVERO]. In relazione invece alla lira, pur essendo stato introdotto dal 1 marzo del 2002 l'euro nel nostro sistema monetario come valuta ufficiale della Repubblica Italiana, la vecchia moneta conserva la qualifica di corso legale, essendo consentita fino al 2012 la possibilità della sua conversione in euro [v. Cass., Sez. I, 6.6.2003, Seferi, in *Cass. pen.*, 2004, 4080].

L'art. 458 c.p. estende la tutela penale assicurata alle monete dagli articoli pre-

cedenti alle carte di pubblico credito, per tali intendendo non solo quelle che hanno corso legale come moneta, ma anche le carte e le cedole al portatore emesse dai governi o da istituti a ciò autorizzati, purché abbiano corso legale.

Hanno corso legale essenzialmente le **banconote**, che sono imposte dallo Stato come mezzo di pagamento al pari della moneta, con la quale condividono la funzione di estinguere l'obbligazione e il potere liberatorio del debitore. Non è necessario che la loro falsificazione sia realizzata mediante l'utilizzo di carta filigranata [v. Cass., Sez. V, 7.2.1992, Bossa, in *Cass. pen.*, 1993, 1430; Cass., Sez. V, 10.1.1968, Pozzoli, in *Cass. pen. mass.*, 1969, 808]; il problema si sposta semmai sul piano del falso c.d. "grossolano" (v. *infra*, 2.2).

Per quanto concerne le **altre carte di pubblico credito**, dalla natura tassativa della norma discende espressamente l'esclusione dei *titoli nominativi* e di tutti i titoli che non siano emessi da Governi (ma, ad esempio, da banche o da società di capitali) ovvero da Governi non riconosciuti dalla Repubblica Italiana.

La tutela penale è infatti limitata ai soli **titoli di credito al portatore** emessi dallo Stato, da Governi riconosciuti dall'Italia, o da istituti autorizzati alla loro emissione (ad esempio la Banca d'Italia). Anche i titoli devono essere poi imposti dalla legge come mezzo di pagamento ed avere efficacia liberatoria al pari del denaro, moneta o banconota (in questo senso devono avere *corso legale*) [v. CRISTIANI, 69; *contra*, NAPPI, 20, che non ritiene necessario il requisito dell'obbligatorietà dell'accettazione in pagamento]. Vi rientrano, pertanto, i titoli rappresentativi del debito pubblico, come i buoni ordinari del tesoro che incorporano un diritto di credito verso lo Stato, le relative cedole e le obbligazioni emesse da alcuni enti pubblici come, ad esempio, l'I.R.I. [v. Cass., Sez. II, 14.11.1988, Galbussera, in *Cass. pen.*, 1990, 43]. Non vi rientrano invece – oltre ai titoli nominativi – gli assegni circolari e tutte le obbligazioni che non abbiano la funzione di mezzo di pagamento con effetto liberatorio; la loro falsificazione potrà rientrare nelle ipotesi di falso documentale [v. NAPPI, 20].

2. Le condotte tipiche.

La disciplina codicistica del falso nummario si presenta molto frammentaria e complessa, abbracciando le norme che vanno dall'art. 453 all'art. 458 c.p. Nell'offrire un quadro sistematico delle diverse fattispecie incriminatrici, possiamo individuare in astratto due tipologie generali di condotte: quelle rientranti nella **falsificazione** di monete o di carte di pubblico credito e quelle assimilate alla falsificazione, che possono rientrare in una nozione in senso assai lato di **ricettazione**.

2.1. Le condotte di falsificazione: la contraffazione e l'alterazione (artt. 453, 454, 458 c.p.). – Le condotte di falsificazione sono la contraffazione e le due figure di alterazione.

La **contraffazione**, prevista dall'art. 453 comma 1, consiste nella creazione di una moneta non genuina, cioè ad imitazione di quelle emesse dallo Stato o dagli enti pubblici legalmente autorizzati [v. **ANTOLISEI**, 86; **FIANDACA, MUSCO**, 549; **FAIS**, 610].

La fabbricazione della *res* imitata può essere anche tale da non far percepire alcuna differenza rispetto alla moneta genuina (massima sarebbe allora la capacità ingannatoria della condotta): la *ratio* dell'incriminazione si esaurisce nella creazione di banconote o di monete in sovrannumero rispetto a quelle coniate secondo la politica monetaria nazionale [v. **CRISTIANI**, 70, che in questo senso suggerisce l'accostamento della falsificazione dei valori pubblici alla falsificazione della firma altrui].

L'imitazione fraudolenta può essere compiuta con qualsiasi tecnica, utilizzando qualsiasi materia, e riguardare il titolo della moneta, il valore, la forma o la quantità di metallo utilizzato. Il valore intrinseco dell'oggetto materiale è del tutto indifferente, vista la *ratio* dell'incriminazione.

Il reato si consuma con la semplice produzione anche di una sola banconota, senza che occorra che se faccia uso [v. **MANZINI**, 528]. Il tentativo è sempre configurabile – nonostante la natura giuridica di reato di pericolo astratto – in tutte quelle ipotesi in cui, avviato il procedimento per la produzione, tale processo non sia portato a compimento con la creazione del denaro in eccedenza [v. **MANZINI**, 531; in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 8 novembre 1984, Rossetti, in *Cass. pen.*, 1986, 472]. Alcuni particolari atti preparatori sono oggetto di autonoma incriminazione agli artt. 460 e 461 c.p. (v. *infra*, 5).

La Suprema Corte, in una recente sentenza, ha avuto modo di qualificare come tentativo di contraffazione di banconote il semplice possesso dell'*hard disk* contenente le immagini delle monete, «quando l'agente sia sorpreso nella imminenza di procedere alla stampa delle immagini riprodotte» [Cass., Sez. V, 8.3.2006, Di Martino, in *Cass. pen.*, 2007, 2497]. Invece, il semplice possesso di strumenti meccanici e chimici idonei alla contraffazione viene qualificato, in una recente sentenza di merito, come mera attività preparatoria non punibile ex art. 115 c.p. (difetterebbe infatti il requisito dell'univocità degli atti): si trattava di un torchio per tipografi, carta bianca trattata con un prodotto chimico di colore rosso, diversi bidoni di colori e di acido, e pellicole con numeri e caratteri a stampa [v. Trib. Foggia, 4.3.2004, in *Giur. merito*, 2004, 1417, con nota di INFANTE].

La produzione – di solito con mezzi meccanici o automatici – di molteplici banconote della stessa specie o dello stesso taglio configura un solo reato; viceversa, se le banconote sono diverse per taglio o specie, si avrà una pluralità di reati [v. **FAIS**, 619].

L'**alterazione** presuppone che le monete o le carte di pubblico credito siano genuine – in quanto emesse dall'Ente autorizzato – e consiste nella modificazione artificiosa delle loro caratteristiche formali o materiali, in modo da attribuire artificialmente ad esse un valore nominale superiore o inferiore [v. **ANTOLISEI**, 86; **FIANDACA, MUSCO**, 550; in giurisprudenza, per la differenza con la condotta di contraffazione, v. Cass., Sez. V, 8.11.1984, Rossetti, in *Cass. pen.*, 1986, 472].

La condotta di alterazione è prevista in due distinte ipotesi; presupposto comune di entrambe è la preesistenza di una moneta genuina. La prima, incriminata dall'art. 453 n. 2, punisce «chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore». Si tratta di una modificazione delle **caratteristiche formali** della moneta, in modo da attribuirle un valore nominale **superiore** a quello reale. Se la moneta è genuina ma è stata posta fuori corso, l'alterazione potrebbe assumere i caratteri della falsificazione [v. FAIS, 550].

La seconda ipotesi di alterazione, autonomamente contemplata dall'art. 454 c.p., incrimina «chiunque altera monete [genuine e che abbiano corso legale] scemandone in qualsiasi modo il valore». La condotta deve avere ad oggetto monete coniate in metallo pregiato e consiste in una manipolazione delle **caratteristiche sostanziali** della moneta che ne comporti una **diminuzione** del valore intrinseco. L'agente si appropria del metallo prezioso che ha sottratto attraverso i più diversi processi fisici o chimici (ad esempio raschiatura, tosatura o segatura) [v. NAPPI, 22; CRISTIANI, 71].

L'art. 25 *bis* del d.lgs. n. 231/2001 ha inserito il reato in esame nel catalogo dei delitti presupposto della **responsabilità degli enti** (v. *infra*, 7).

2.2. Il problema del falso c.d. "grossolano". – La falsificazione della moneta o della carta di pubblico credito deve essere tale da poter trarre in inganno una collettività indeterminata ed indeterminabile di persone: in questo senso si afferma in dottrina che le monete devono essere spendibili, perché altrimenti verrebbe meno ogni possibilità di offesa al bene giuridico tutelato dall'incriminazione. Quando invece la falsità sia *ictu oculi* – cioè immediatamente, senza necessità di particolari accertamenti e da chiunque – riconoscibile, si è in presenza di un falso *grossolano*, non punibile perché in concreto non offensivo [v. *infra*, Parte II, Cap. VIII, 2; ANTOLISEI, 89; FIANDACA, MUSCO, 549; FAIS, 612; SALCUNI, 3409].

In giurisprudenza si è consolidato negli anni un orientamento particolarmente rigoroso, per il quale la *grossolanità* della contraffazione – che dà luogo al reato impossibile *ex art.* 49, comma 2 c.p. – va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni non di un esperto del settore, ma della persona di comune discernimento ed avvedutezza. Mai l'inidoneità offensiva del falso può essere desunta dalla facilità con cui il perito nominato dal tribunale abbia accertato la contraffazione o l'alterazione, perché il parametro di riferimento per tale giudizio è solo quello dell'uomo medio. Vi sono pronunce in cui la Suprema Corte ha ritenuto che anche la cassiera di un grande magazzino fosse un soggetto esperto e, come tale, particolarmente qualificato a riconoscere la falsificazione [v. Cass., Sez. V, 9.3.1999, Moggia, in *Cass. pen.*, 2000, 1630; Cass., Sez. VI, 8.6.1995, Fidelio, in *Riv. pen.*, 1995, 1446; Cass., Sez. V, 15.12.1993, Bonzi, in *Cass. pen.*, 1995, 1843 e in *Riv. pen.*, 1994, 1151; Cass., Sez. V, 7.2.1992, Bossa, in *Cass. pen.*, 1993, 1430; Cass., Sez. I, 2.6.1992, Gasparro, in *Cass. pen.*, 1993, 2834; Cass., Sez. V, 8.7.1988, Davani, in *Riv. pen.*, 1989, 579; Cass., Sez. V, 25.11.1986, Romeo, in *Riv. pen.*, 1987, 781;

Cass., Sez. V, 23.3.1981, Castiglioni, in *Cass. pen.*, 1982, 1298; *contra*, Trib. Foggia, 2.2.2004, in *Cass. pen.*, 2004, 3409, con nota di SALCUNI che, accertando l'idoneità offensiva della condotta su base totale, ritiene la fattispecie concreta riconducibile al *falso grossolano*].

Si può leggere infatti in giurisprudenza che «in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, inquadrabile nello schema del reato impossibile, si verifica quando il falso sia riconoscibile *ictu oculi* da qualsiasi persona di comune discernimento, non debba, cioè, farsi riferimento alla competenza di soggetti qualificati. La grossolanità non può essere desunta dall'assenza di filigrana nella carta usata o dall'assenza degli altri requisiti tecnici di norma presenti nelle banconote volti a rendere particolarmente difficoltosa la falsificazione, quando la banconota abbia comunque l'attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone. In definitiva la grossolanità va riconosciuta solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la *possibilità* e non solo la *probabilità* dell'inganno» [Cass., Sez. V, 7.2.1992, Bossa, in *Cass. pen.*, 1993, 1430].

Il giudizio di idoneità offensiva deve pertanto essere svolto *ex ante* e su *base parziale*, tenendo conto cioè non solo «delle caratteristiche oggettive della banconota ma anche del normale uso della stessa, delle modalità dello scambio e delle circostanze in cui esso avviene»; valorizzando questo principio di diritto la Cassazione ritiene che sia punibile anche una contraffazione “rozza” e facilmente riconoscibile purché idonea a trarre in inganno l'uomo medio nel caso, ad esempio, di uno scambio frettoloso [Cass., Sez. V, 15.12.1993, Bonzi, in *Cass. pen.*, 1995, 1843 e in *Riv. pen.*, 1994, 1151].

La giurisprudenza prevalente spiega la non punibilità del *falso grossolano* richiamando l'istituto del **reato impossibile** per *inidoneità dell'azione*: infatti, com'è noto, si ritiene – principalmente da parte dei fautori della c.d. *concezione realistica del reato* – che l'art. 49 comma 2 c.p. altro non sia che la codificazione espressa del *principio di offensività*. Una recente e interessante sentenza di merito, proprio in tema di falso nummario, ha invece fatto propria la diversa teoria che, ritenendo l'offesa al bene giuridico un elemento costitutivo tipico ma *implicito* del reato (teoria della *tipicità apparente*), esclude la punibilità del *falso grossolano* per **assenza di tipicità** della condotta [v. Trib. Foggia, 2.2.2004, in *Cass. pen.*, 2004, 3409, con nota di SALCUNI].

Si può leggere infatti nella motivazione che «il falso grossolano costituisce non un'ipotesi di reato impossibile, ma un'ipotesi di assenza di tipicità. L'idoneità ingannatoria della condotta va valutata con un *giudizio “ex ante” in concreto ed a base totale*, tenendo conto sia delle circostanze di natura oggettiva esistenti al momento del compimento della condotta tipica, sia delle conoscenze del soggetto destinatario dell'attività ingannatoria del soggetto agente» [v. Trib. Foggia, 2.2.2004, in *Cass. pen.*, 2004, 3409, con nota di SALCUNI].

2.3. Le condotte assimilate alla falsificazione (artt. 453, 454, 455, 458 c.p.). – Il codice equipara *quoad poenam* alla falsificazione una serie di condotte significativamente diverse fra di loro ma parimenti offensive dello stesso bene giuridico,

che possono essere ricondotte ad una nozione unitaria di ricettazione in senso lato [v. CRISTIANI, 71]. Il presupposto negativo che accomuna tutte le condotte equiparate alla falsificazione è che il soggetto agente non debba rispondere a titolo di concorso *ex art. 110 c.p.* nel reato di contraffazione o di alterazione [v. ANTOLISEI, 87].

L'**introduzione nello Stato di monete falsificate** (artt. 453 n. 3, 454 e 455 c.p.) consiste nella condotta di chi importa nel territorio nazionale monete, banconote o altre carte di pubblico credito in precedenza contraffatte o alterate all'estero [v. FIANDACA, MUSCO, 551].

L'art. 4 c.p. ricomprende nella nozione di **territorio dello Stato** non solo lo spazio territoriale all'interno dei confini geografici della Repubblica ma anche ogni altro luogo che, secondo le norme del diritto internazionale, sia soggetto alla sovranità italiana: ad esempio le sedi diplomatiche all'estero e le navi o gli aerei italiani quando si trovino in acque o nello spazio aereo internazionali [v. NAPPI, 24].

Perché il delitto giunga a consumazione non si richiede che i valori pubblici alterati o contraffatti giungano nel possesso del loro destinatario, bastando la semplice introduzione nel territorio dello Stato. Ci si chiede in dottrina se per perfezionare il reato sia necessario il superamento della barriera doganale. Richiedendo la norma un'effettiva *introduzione* nel territorio dello Stato, sembra più ragionevole l'orientamento che ammette il solo tentativo nel caso in cui le *res* vengano sequestrate alla frontiera [v. MANZINI, 556; *contra*, FAIS, 613]. La portata pratica del problema si ridimensiona se si considera che, essendo la detenzione prevista come ipotesi alternativa di reato, il delitto *de quo* giungerebbe comunque a consumazione nella forma della *detenzione* all'estero di monete o carte di pubblico credito contraffatte o alterate; l'art. 7 n. 3 c.p. prevede, infatti, per i delitti di falsità in valori pubblici la punibilità secondo la legge italiana anche di condotte poste in essere fuori dal territorio nazionale [v. NAPPI, 24].

La condotta di introduzione è diversamente punita a seconda che avvenga "**di concerto**" con l'autore della falsificazione o con un suo intermediario (art. 453 n. 3 c.p.), ovvero "**senza concerto**"; in questa seconda ipotesi la norma richiede che la condotta sia qualificata dal **dolo specifico** di ulteriore offesa del *fine di mettere in circolazione le monete falsificate* (art. 455 c.p.).

Secondo la giurisprudenza perché si realizzi il *concerto* basta un semplice accordo – anche istantaneo o mediato – fra le parti, che può esaurirsi anche in un'intesa momentanea, purché chi riceve le monete «non abbia ignorato di agire come "*longa manus*" dei contraffattori» [Cass., Sez. V, 16.12.1992, Barbafera, in *Riv. pen.*, 1993, 1010]. Non è necessaria alcuna forma – neanche rudimentale – di organizzazione o di associazione, e l'accordo deve sempre essere successivo alla consumazione del delitto presupposto perché altrimenti – in applicazione dei principi generali in materia di concorso – tutti i soggetti sarebbero concorrenti nel reato di falsificazione.

Si può leggere in una recente sentenza che il concerto richiesto dall'art. 453 c.p. consiste in «un rapporto qualsiasi, anche mediato, fra fabbricatori e spenditori di banconote false» [v. Cass.,

Sez. I, 19.2.2009, Messina, in *Cass. pen.*, 2010, 1508; Cass., Sez. V, 16.12.1992, Barbafera, in *Riv. pen.*, 1993, 1010; Cass., Sez. V, 3.4.1986, Colamarino, in *Riv. pen.*, 1987, 360; Cass., Sez. V, 4.12.1985, Cianfarani, in *Cass. pen.*, 1986, 549; Cass., Sez. V, 22.5.1985, Agostini, in *Giust. pen.*, 1986, II, 305; Cass., Sez. II, 31.1.1985, Stanganello, in *Cass. pen.*, 1986, 1769, dove si precisa che ai fini della configurabilità del “concerto” «non occorre alcuna specifica organizzazione che leghi i singoli nel perseguimento di un intento comune, infatti, il così detto “concerto” può consistere in un’intesa provvisoria, anche mediata (attraverso intermediario) con il falsificatore, poiché l’elemento che conferisce al fatto quella nota di maggiore gravità è la possibilità di attingere alla fonte della falsificazione» Cass., Sez. V, 14.12.1978, Aleisi, in *Giust. pen.*, 1979, II, 461].

Invece la figura dell’**intermediario** è riconducibile a quella del ricettatore *ex art.* 648 c.p.: acquista le monete falsificate non per spenderle, né per farle circolare come mezzi di pagamento, ma per rivenderle ad altri e conseguire così un profitto [v. Cass., Sez. V, 14.10.1986, Romeo, in *Cass. pen.*, 1987, 443; Cass., Sez. V 9.4.1980, Greco, in *Riv. pen.*, 1980, 625].

L’**acquisto** di valori pubblici alterati o contraffatti è punito *ex artt.* 453 n. 4 e 454 c.p. a condizione che avvenga di *concerto* con il falsificatore o un suo intermediario e sia qualificato dal dolo specifico del *fine di mettere in circolazione le monete falsificate*. Infatti la giurisprudenza ritiene che l’elemento del concerto debba considerarsi implicitamente richiesto anche per l’ipotesi delittuosa al n. 4 dell’art. 453 c.p. [v. Cass., Sez. V, 29.10.1980, in *Cass. pen.*, 1982, 472].

Se l’acquirente non agisce al fine di mettere in circolazione le *res*, potrebbe residuare il meno grave delitto di ricettazione *ex art.* 648 c.p. [v. FAIS, 614; *contra*, NAPPI, 28, che rileva come l’unico profitto che si possa conseguire da valori pubblici falsificati derivi necessariamente dalla loro circolazione].

Qualora le monete non siano state acquistate da chi le ha falsificate o da un suo intermediario si applica la figura meno grave di reato di cui all’art. 455 c.p. La nozione di *acquisto* richiama implicitamente il *contratto di vendita* di cui all’art. 1470 c.c. e implica uno scambio di cosa contro il pagamento di un prezzo [v. FIANDACA, MUSCO, 551; NAPPI, 28]. Si tratta quindi di un *reato contratto* e non di un *reato in contratto*: ne consegue che il contratto sarà senz’altro nullo per illiceità dell’oggetto.

In tutti i casi di trasferimento o di consegna per un titolo diverso dalla vendita – e quindi senza il pagamento di un prezzo – verseremo nell’ipotesi di **ricezione** di monete o carte di pubblico credito, incriminata dagli artt. 453 n. 4 e 454 c.p. Le norme limitano l’incriminazione solo ai casi qualificati dal *concerto* con il falsificatore o un suo intermediario e dal dolo specifico del *fine di mettere in circolazione le monete falsificate*. Analoga incriminazione non è prevista dall’art. 455 c.p. qualora si riceva da persone diverse dal falsificatore o da un suo intermediario.

Il reato si consuma al momento dell’acquisto o della ricezione [v. FIANDACA, MUSCO, 551].

La **detenzione** consiste, invece, nell’aver una disponibilità di fatto – anche momentanea e contingente – delle monete alterate o contraffatte: vi rientra qualsiasi situazione meramente fattuale che consenta all’autore di esercitare una signoria autonoma sulle *res* [v. NAPPI, 24]. Anche la detenzione – come l’acquisto e l’introduzione – è diversamente punita a seconda che si verifichi di *concerto* con il

falsificatore o un suo intermediario (artt. 453 n. 3 e 454 c.p.), ovvero *senza concerto* ma *al fine di mettere in circolazione i valori falsificati* (art. 455 c.p.).

La **spendita** consiste nel dare la moneta in qualsiasi modo in pagamento per l'acquisto di beni o di servizi, anche – ad esempio – introducendola in un apparecchio automatico [v. **ANTOLISEI**, 87; **FIANDACA, MUSCO**, 552]. Infine, la **messa in circolazione** della moneta consiste nel farla uscire in qualsiasi modo dalla sfera di custodia del detentore, cedendola ad altri non come mezzo di pagamento, ma – ad esempio – a titolo gratuito [v. **FAIS**, 614; **NAPPI**, 31, che ritiene che si abbia *messa in circolazione* e non *spendita* qualora l'agente sia consapevole della falsità delle monete, che aveva evidentemente acquistato a un valore inferiore a quello nominale, e le dia in pagamento per lucrare sulla differenza]. Il reato – nella forma della *spendita* – si consuma solo quando l'offerta del denaro sia accettata dal *deceptus*. Qualora invece l'offerta non venga accettata non si configura comunque il semplice tentativo, essendo questi atti assorbiti nel reato alternativo di detenzione di monete alterate o contraffatte [v. **FAIS**, 614]. La giurisprudenza giunge alla stessa conclusione argomentando sulla natura di reato di pericolo astratto (e non di danno) e sulla sua incompatibilità logico-giuridica con gli istituti del tentativo e della desistenza attiva [v. Cass., Sez. I, 19.2.2009, Messina, in *Cass. pen.*, 2010, 1508; Cass., Sez. V, 27.5.1982, Caldogno, in *Cass. pen.*, 1983, 1982].

La spendita e la messa in circolazione di valori pubblici sono diversamente punite a seconda che siano realizzate di *concerto* con il falsificatore o con l'intermediario (artt. 453, n. 3 e 454 c.p.), ovvero *senza* detto *concerto* ma **conoscendone la falsità** (art. 455 c.p.). Nel caso, invece, in cui l'agente abbia ricevuto le monete credendole genuine e, una volta conosciuta la falsità, le abbia spese o date in pagamento, si avrebbe il diverso e meno grave reato di cui all'art. 457 c.p., che si pone rispetto alla norma *de qua* in rapporto di specialità per aggiunta (v. *infra*, 2.4).

Quanto ai rapporti fra le diverse condotte alternative equiparate alla falsificazione, trattandosi di un'ipotesi abbastanza chiara di **reato progressivo**, le condotte successive alla prima saranno da questa assorbite con esaurimento in essa del loro disvalore penale.

Pertanto non si avrà **concorso materiale di reati**, a meno che gli oggetti materiale delle diverse condotte siano differenti, ovvero che le azioni vengano poste in essere con significativa soluzione di continuità [FAIS, 619]. Così, nel caso in cui l'agente risulti detentore di monete contraffatte e – senza soluzione di continuità – le spenda o le metta altrimenti in circolazione, le condotte successive alla detenzione saranno senz'altro da questa assorbite, configurando un'ipotesi di *post factum non punibile* [v. Cass., Sez. I, 21.11.1988, Giudice Istruttore Trib. Parma, in *Giust. pen.*, 1989, II, 361 e in *Cass. pen.*, 1990, 44].

Quanto alle diminuzioni di pena previste dall'art. 455 – si tratta chiaramente di un reato autonomo e non di una circostanza attenuante, ponendosi in rapporto di eterogeneità e non di specialità per specificazione con il reato base – queste vanno eseguite sia sul massimo che sul minimo edittale, computando cioè il massimo edittale diminuito di un terzo e il minimo diminuito della metà [v. Cass., Sez. V, 8.4.1983, Piantoni, in *Cass. pen.*, 1983, 1944].

L'art. 25 *bis* del d.lgs. n. 231/2001 ha inserito i reati in esame nel catalogo dei delitti presupposto della **responsabilità degli enti** (v. *infra*, 7).

2.4. La spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). –

L'art. 457 c.p. incrimina l'ipotesi sicuramente più lieve di spendita o di messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, che si pone rispetto all'art. 455 c.p. in rapporto di specialità per aggiunta. L'elemento differenziante – che si “aggiunge” alla normale ipotesi di spendita o messa in circolazione senza concerto – è la ricezione da parte dell'agente delle monete in buona fede, cioè ignorandone la falsità.

Il soggetto non agisce *de lucro captando* – cioè spinto, come nelle ipotesi precedenti, dalla volontà di conseguire un profitto ingiusto – ma *de damno vitando*: vuole, infatti, riversare su altri il danno ingiusto da lui già subito per aver accettato in pagamento denaro falso credendolo genuino [v. **ANTOLISEI**, 88; **NAPPI**, 33; **MANZINI**, 543].

Il dolo pertanto sopravviene – insieme alla consapevolezza della falsità della moneta – in un momento successivo rispetto alla ricezione; invece nel caso dell'art. 455 c.p. il dolo deve essere concomitante alla ricezione [v. Cass., Sez. V, 14.10.1986, Romeo, in *Cass. pen.*, 1986, 443]. Ovviamente il reato non si configura qualora il soggetto sia venuto a conoscenza della falsificazione solo dopo aver speso le monete, perché si tratterebbe di un dolo susseguente e, pertanto, irrilevante [v. **FIANDACA**, **MUSCO**, 552].

Per perfezionare il delitto di spendita di monete falsificate non è necessaria la piena consapevolezza di avere ricevuto denaro non genuino: anche il semplice **dubbio** sulla genuinità o falsità della moneta – se si concretizza in una rappresentazione della possibilità concreta che la moneta sia falsa con accettazione del relativo rischio – comporterà l'applicazione del più grave reato di cui all'art. 455 c.p. nella forma del **dolo eventuale** [v. Cass., Sez. V, 16.2.2010, in *De Jure*; Cass., Sez. IV, 19.4.2007, Marchese, in *Cass. pen.*, 2007, 3311; Cass., Sez. V, 14.4.2000, Bozzo, in *Cass. pen.*, 2001, 1206; Cass., Sez. V, 24.4.1990, Morabito, in *Giust. pen.*, 1991, II, 474; Cass., Sez. V, 15.1.1985, Vandone, in *Giust. pen.*, 1985, II, 732]. Detto in altri termini, il dubbio è strutturalmente e logicamente incompatibile con la *buona fede*, a meno che la rappresentazione iniziale in termini dubitativi sia poi stata superata dalla convinzione della genuinità della moneta ricevuta.

In giurisprudenza si è precisato che nel caso di rinvenimento accidentale di una banconota non genuina per strada non possa escludersi aprioristicamente l'applicabilità dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 457 c.p., qualora l'agente non si sia rappresentato la possibilità della falsità della moneta, ovvero se ne sia appropriato nella convinzione che si trattasse di una moneta genuina [v. Cass., Sez. V 14.11.1980, Branchi, in *Cass. pen.*, 1982, 728; *contra*, Cass., Sez. V, 26.1.1981, Esposito, in *Cass. pen.*, 1982, 936, in un caso di rinvenimento accidentale ed immediato riscontro della falsità].

La questione più complessa in materia di *spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* concerne l'**onere della prova della buona fede**. Secondo un primo

orientamento, il legislatore avrebbe codificato una vera e propria inversione dell'onere della prova, incombendo senz'altro sull'imputato l'onere di provare l'ignoranza della falsità al momento della ricezione o del ritrovamento del denaro [v. Cass., Sez. V, 26.1.1981, Esposito, in *Cass. pen.*, 1982, 936]. Più aderente al principio del *favor rei* – e, quindi, senz'altro condivisibile anche alla luce della regola del *ragionevole dubbio* dell'art. 533, comma 1 c.p.p. – è il secondo orientamento, a tenor del quale l'imputato dovrebbe solo limitarsi ad allegare la sua buona fede, dovendo poi l'accusa adempiere all'onere di provare che questi si fosse al contrario rappresentato in termini certi o almeno dubitativi la falsità del denaro ricevuto [v. Cass., Sez. V, 20.3.1968, Tramontana, in *Cass. pen. mass.*, 1962, 964].

Alla stessa conclusione si può giungere anche sul piano del diritto sostanziale, ragionando sul rapporto di specialità che intercorre fra le due norme: non si tratta di *specialità per specificazione*, nel qual caso la prova mancante dell'elemento specializzante degradante il titolo del reato comporterebbe l'applicazione della norma generale più grave [v., in termini di principio, MANTOVANI, 374].

Si tratta, invece, di *specialità per aggiunta*: l'elemento specializzante della *ricezione in buona fede delle banconote* si pone in termini di eterogeneità ed estraneità rispetto alla condotta descritta dall'art. 455 c.p. (in questo senso si “aggiunge”). Se il codice non prevedesse l'art. 457 il giudice, in mancanza della prova del dolo dell'art. 455, dovrebbe senz'altro assolvere l'imputato per difetto dell'elemento soggettivo richiesto. Pertanto la prova mancante della conoscenza della falsità al momento dell'accettazione o del ritrovamento non può non risolversi a favore dell'imputato con l'applicazione del meno grave delitto *de quo* [CRISTIANI, 72].

L'art. 25 *bis* del d.lgs. n. 231/2001 ha inserito il reato in esame nel catalogo dei delitti presupposto della **responsabilità degli enti** (v. *infra*, 7).

3. L'elemento soggettivo: dolo generico e dolo specifico (artt. 453-457 c.p.).

L'elemento soggettivo che accomuna tutte le ipotesi alternative di falso nummario (artt. 453-457 c.p.) consiste nella rappresentazione e volontà del fatto materiale tipico (di contraffazione, alterazione, introduzione, acquisto, ricezione, detenzione, spendita o messa in circolazione). Il dolo deve essere accertato in concreto senza mai accontentarsi di ravvisare la sua prova nel semplice fatto che l'agente abbia posto in essere la condotta materiale tipica, riducendo così, con argomentazioni riconducibili al c.d. “*dolus in re ipsa*”, l'accertamento dell'elemento soggettivo ad una inaccettabile presunzione di colpevolezza.

Elemento centrale del dolo generico delle condotte assimilate alla falsificazione, nel quale si concentra la portata offensiva dell'incriminazione, è la consapevolezza della falsità dei valori pubblici [v. FIANDACA, MUSCO, 552; ANTOLISEI, 90; CRISTIANI, 74]. Il difetto di tale consapevolezza – si pensi al soggetto che spende

una moneta falsa nella convinzione che fosse genuina – determinerebbe la non punibilità dell'agente per **errore sul fatto** (art. 47 c.p.).

Qualora, invece, il soggetto agente fosse convinto di agire legittimamente per aver ritenuto – male interpretando in buona fede la normativa di riferimento – che le monete non avessero corso legale ma soltanto valore numismatico o commemorativo, per la giurisprudenza prevalente non si potrebbe escludere il dolo: l'**errore** verterebbe, infatti, **sul precetto** e non sul fatto e ricadrebbe nella disciplina dell'art. 5 c.p. Si tratta di un'applicazione specifica della teoria dell'*incorporazione*: si esclude l'applicabilità dell'art. 47 comma 3 c.p., perché le norme extrapenalistiche che concorrono a definire la nozione tecnico giuridica di *moneta avente corso legale* integrerebbero il precetto penale partecipando così del suo disvalore [v. Cass., Sez. V, 22.1.1981, Farina, in *Cass. pen.*, 1982, 936 e in *Riv. pen.*, 1981, 738; Cass., Sez. III, 16.6.1965, Gerli, in *Cass. pen. mass.*, 1966, 377; Cass., Sez. III, 23.6.1965, Giordano e altro, in *Giust. pen.*, 1966, II, 351].

In realtà, ad un'analisi più attenta della questione, non si può non condividere l'orientamento dottrinale che qualifica questo tipo di errore come **errore sul fatto** [v. **FIANDACA, MUSCO**, 552]. Infatti il soggetto che agisce nella convinzione che la moneta non abbia corso legale, e non sia un mezzo di pagamento con efficacia liberatoria, si rappresenta un fatto diverso da quello incriminato: il suo errore non verte sulla illiceità penale della condotta, ma sulla sua portata offensiva e sulla corrispondenza fra il fatto concreto e la fattispecie astratta.

Alcune particolari ipotesi – segnatamente l'introduzione e la detenzione senza concerto, l'acquisto o la ricezione – richiedono come **dolo specifico** il *fine di mettere in circolazione la moneta*. Si tratta di un *dolo specifico di ulteriore offesa* poiché limita l'ambito applicativo dei reati di falso nummario solo ai comportamenti caratterizzati da una più grave offesa al bene giuridico, ossia, dal pericolo di circolazione.

In ordine alla prova del dolo specifico, la giurisprudenza tende a valorizzare elementi sintomatici deducibili dalla condotta posta in essere ma a condizione che siano gravi, convergenti ed idonei a denotare in modo univoco l'intenzione di far circolare il denaro falsificato. Tali elementi possono essere, ad esempio, il numero e il valore delle monete false detenute, la mancata consegna all'autorità, il lasso di tempo intercorso fra la ricezione e la spendita e, anche, l'impossibilità di fornire alcuna indicazione sulla loro provenienza e su un diverso fine che ne giustifichi la detenzione. [v. Cass., Sez. V, 7.5.2004, Sciabbarasi, in *Guida dir.*, 2004, 32, 87; Cass., Sez. V, 14.4.2000, Bozzo, in *Cass. pen.*, 2001, 1206; Cass., Sez. V, 1.10.1999, Oliva, in *Cass. pen.*, 2000, 3312; Cass., Sez. V, 4.2.1982, Marino, in *Riv. pen.*, 1982, 558].

4. Le forme di manifestazione del reato: circostanze e concorso di norme.

4.1. Le circostanze comuni e speciali (artt. 61 n. 7, 62 nn. 4 e 6, 456 c.p.). – Fino alla riforma intervenuta con l'art. 2 della legge n. 19/1990 la circostanza ag-